

CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

S T A T U T O

Art. 1

Denominazione, sede, scopo e funzioni

1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari è istituita la Camera Arbitrale, denominata "Camera Arbitrale e della Mediazione", con i seguenti compiti:
 - a) diffondere l'idea e l'uso degli istituti dell'arbitrato, della conciliazione, della mediazione, dell'arbitraggio e della perizia contrattuale, e studiarne i problemi teorici e pratici;
 - b) amministrare i procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, di conciliazione e di mediazione, nonché di arbitraggio e di perizia contrattuale, nelle controversie sia di natura nazionale che internazionale, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia ed ai Regolamenti approvati dall'Istituzione camerale o dalla stessa recepiti in forza di accordi stipulati con altri organismi arbitrali, enti, organizzazioni, associazioni ed ordini professionali;
 - c) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali e con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni con analoghi fini ed interessi, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato, la conciliazione e la mediazione come metodo di risoluzione delle controversie ed a favorire il ricorso all'arbitraggio ed alla perizia contrattuale quali strumenti di prevenzione e definizione delle liti attraverso l'integrazione e la determinazione del contenuto del contratto stipulato tra le parti;
 - d) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli;
 - e) favorire l'esercizio, da parte della Camera di Commercio di Bari, delle altre attribuzioni alla stessa riconosciute, per la regolazione del mercato, dall'art. 2, comma 4 lett. b) e c) e comma 5, della legge n. 580/1993 (predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 C.C.) e dalla normativa vigente - con particolare riferimento alla verifica della regolarità delle condizioni contrattuali ed alla redazione di contratti-tipo - attraverso il compimento di attività a carattere istruttorio e consultivo, salva la competenza specifica di apposite Commissioni istituite dall'ente camerale.

Art. 2

Organi di amministrazione

1. La Camera Arbitrale e della Mediazione svolge le proprie funzioni attraverso il Consiglio arbitrale e la Segreteria.

Art. 3

Consiglio arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale è costituito da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra persone di provata esperienza in campo giuridico e commerciale. Tra i propri componenti il Consiglio arbitrale può nominare un Vice Presidente. I membri del Consiglio arbitrale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
2. Per l'amministrazione dei servizi di arbitrato internazionale il Consiglio arbitrale può essere integrato da due membri stranieri, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio - salvo diverso accordo stipulato con altri organismi arbitrali, enti pubblici, organizzazioni, associazioni ed ordini professionali - comunque fra persone di provata esperienza nel campo delle procedure arbitrali internazionali, ovvero tra esperti in materie giuridiche, economiche, commerciali o altre discipline tecniche connesse alle attività della Camera arbitrale e della Mediazione.
3. In ordine a problematiche di particolare complessità la cui trattazione richieda specifiche competenze, esperienze e qualificazione, la Giunta della Camera di Commercio può procedere alla nomina di consulenti esterni esperti in materie giuridiche, economiche e commerciali, salva l'ipotesi di istituzione di apposite Commissioni da parte della stessa Camera.
4. La qualità di membro del Consiglio arbitrale è incompatibile con quella di arbitro unico, o di Presidente del Collegio e con quella di conciliatore unico; non esiste incompatibilità con la funzione di arbitro di una delle parti. Nel caso in cui il componente del Consiglio arbitrale assuma la funzione di arbitro, ha l'obbligo di astenersi dal determinare il compenso spettante per l'attività svolta.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio arbitrale viene nominato dalla Giunta camerale tra i membri del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio arbitrale esercita le seguenti attribuzioni:
 - ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale e della Mediazione;
 - vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
 - convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
 - in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva.
3. Il Consiglio arbitrale può nominare un Vice Presidente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente statuto.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali, conciliativi, di mediazione, arbitraggio e perizia contrattuale, instaurati presso la Camera Arbitrale e della Mediazione. In particolare, riguardo alle procedure arbitrali e conciliative, provvede a:

- controllare in via preliminare la validità e l'esistenza dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro;
- nominare e sostituire l'arbitro ed il conciliatore nei casi previsti dai Regolamenti;
- determinare le spese del procedimento sulla base del tariffario predisposto dallo stesso e periodicamente aggiornato;
- predisporre gli elenchi degli arbitri, dei conciliatori e degli arbitratori per le nomine attribuite alla sua competenza, curandone la tenuta e l'aggiornamento. Per la designazione dei periti il Consiglio arbitrale si avvarrà del Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalla Camera di Commercio;
- fissare le regole deontologiche per arbitri, conciliatori, arbitratori e periti.

Art. 6

Funzionamento del Consiglio arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale, le cui sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio arbitrale ed il Vice Presidente sono sostituiti a tutti gli effetti dal membro più anziano di età del Consiglio stesso.

Art. 7

Segretario

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nomina un funzionario della Camera stessa all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e della Mediazione che è responsabile del funzionamento della Segreteria.

Art. 8

Segreteria

1. La Segreteria assiste il Consiglio arbitrale e svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti deferiti alla Camera Arbitrale e della Mediazione secondo quanto disposto dai relativi Regolamenti.

Art. 9

Obbligo di riservatezza

1. I componenti degli organi della Camera Arbitrale e della Mediazione sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza per qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure deferite alla competenza della stessa Camera.
2. Gli arbitri, i consulenti, i conciliatori, gli arbitratori, i periti ed il personale addetto alla Camera Arbitrale e della Mediazione sono obbligati al rispetto dello stesso principio di riservatezza.
3. La violazione di tale obbligo importa, per i primi la immediata sostituzione, per il personale dipendente il tempestivo allontanamento dagli uffici della Camera Arbitrale e della Mediazione e nei casi più gravi la soggezione alle sanzioni disciplinari.

Art. 10
Norme applicabili

1. I procedimenti di arbitrato, di conciliazione, di verifica delle clausole vessatorie e di predisposizione e revisione delle clausole-tipo e dei contratti-tipo, sono disciplinati dai Regolamenti vigenti, approvati dall'Istituzione camerale o dalla stessa recepiti in forza degli accordi stipulati, nonché dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per la disciplina della mediazione e dei servizi di arbitraggio e di perizia contrattuale si farà riferimento alle norme regolamentari approvate dall'organo camerale competente ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11
Patrimonio

1. La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale e della Mediazione.

Art. 12
Modifiche statutarie

1. Il presente statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio.
2. Ogni modifica avrà validità a far tempo da tre mesi dopo la relativa deliberazione. In ogni caso le modificazioni dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure in corso a quest'ultima data.